

RISOLUZIONE (UE) 2021/1675 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 29 aprile 2021****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul disarcico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» per l'esercizio 2019**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul disarcico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (in appresso «l'impresa comune») per l'esercizio 2019,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0107/2021),
- A. considerando che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (FCH) è stata costituita nel maggio 2008 quale partenariato pubblico-privato mediante il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio ⁽¹⁾ per il periodo fino al 31 dicembre 2017, con l'obiettivo di aumentare gli sforzi di ricerca e accelerare l'introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; che il regolamento (CE) n. 521/2008 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio ⁽²⁾;
- B. considerando che il regolamento (UE) n. 559/2014 ha istituito l'impresa comune nel maggio 2014, la quale sostituisce e subentra all'impresa comune FCH per il periodo fino al 31 dicembre 2024;
- C. considerando che i membri dell'impresa FCH erano l'Unione, rappresentata dalla Commissione, il gruppo industriale per l'iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» e il gruppo di ricerca N.ERGHY;
- D. considerando che i membri dell'impresa comune sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, il gruppo industriale «New Energy World Industry Grouping AISBL» (in appresso «il gruppo industriale»), rinominato Hydrogen Europe nel 2016, e il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» AISBL (New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL) (in appresso «il gruppo di ricerca»), rinominato Hydrogen Europe Research nel 2018;
- E. considerando che il contributo massimo dell'Unione alla prima fase delle attività dell'impresa comune è pari a 470 000 000 EUR a carico del Settimo programma quadro; che i contributi provenienti dagli altri membri devono essere almeno pari al contributo dell'Unione;
- F. considerando che, nell'impresa comune, il contributo massimo dell'Unione è di 665 000 000 EUR (compresi gli stanziamenti EFTA) a carico di Orizzonte 2020 e che i membri del gruppo industriale e del gruppo di ricerca dovrebbero apportare risorse totali pari ad almeno 380 000 000 EUR nel corso del periodo definito dal regolamento (UE) n. 559/2014, compresi contributi in natura per i progetti nell'ambito di Orizzonte 2020 finanziati dall'impresa comune, contributi in natura destinati alle attività aggiuntive pari ad almeno 285 000 000 EUR e contributi in denaro per i costi amministrativi;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. prende atto del fatto che, secondo la relazione della Corte dei conti (in appresso «la Corte») sui conti annuali dell'impresa comune (in appresso «la relazione della Corte»), i conti annuali relativi al 2019 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'impresa comune al 31 dicembre 2019, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al suo regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione; osserva inoltre che, secondo la relazione della Corte, le operazioni alla base dei conti sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
2. rileva che il bilancio definitivo dell'impresa comune (che comprende stanziamenti non utilizzati riportati da esercizi precedenti, entrate con destinazione specifica e riassegnazioni all'esercizio successivo) disponibile per l'esercizio 2019 comprendeva stanziamenti di impegno pari a 91 730 585 EUR e stanziamenti di pagamento pari a 113 855 981 EUR; rileva che, complessivamente, nel 2019 l'esecuzione del bilancio riguardo agli stanziamenti d'impegno e di pagamento ha raggiunto rispettivamente l'85,9 % e il 98,4 %;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108).

